

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G17795 **del** 29/12/2025

Proposta n. 45124 **del** 27/11/2025

Oggetto:

Determinazione n.G08390 del 24/06/2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01/07/2024, " Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e/o di deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020". Cancellazione enti inadempienti.

Oggetto: Determinazione n.G08390 del 24/06/2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01/07/2024, “Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all’obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020”. Cancellazione dal Runt dei enti inadempienti.

La Direttrice della Direzione Regionale Inclusione Sociale

Su proposta del Dirigente dell’Area Terzo Settore e Innovazione Sociale,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2024, n. 1044, con cui è stato conferito all’Avv. Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Inclusione Sociale”;

VISTO l’Atto di Organizzazione del 30 luglio 2025 n. G09968, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Terzo Settore e Innovazione Sociale” della Direzione regionale “Inclusione Sociale” al Dott. Antonio Mazzarotto;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, “Codice del Terzo Settore” ed in particolare l’art. 48 comma 4 e l’art. 54;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106 ed in particolare:

- ✓ l’art. 31, comma 10, secondo cui “Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l’Ufficio competente del Runt non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l’ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al Runt i dati comunicati”;
- ✓ l’art. 20, comma 1, che dispone che successivamente all’iscrizione, ciascun ETS è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui all’art. 8, comma 6, e a depositare gli atti previsti nel Runt, tramite l’apertura di apposite istanze di variazione e di deposito bilanci;

- ✓ l'art. 20, comma 7, che dispone che “In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresì, a carico degli amministratori, l'articolo 2630 del codice civile”;

CONSIDERATO che con diffida ad adempiere di cui alla Determinazione Direttoriale n. G08390 del 24 giugno 2024, alle cui motivazioni si rimanda *per relationem* anche per quanto attiene al presente atto, successivamente rettificata con Determinazione Direttoriale n. G08745 del 1 luglio 2024, è stato assegnato, ai sensi del citato art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020, un termine di 120 giorni entro il quale gli enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nelle corrispondenti sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi “Runts”), di cui agli Allegati A e B delle medesime Determinazioni Direttoriali, avrebbero dovuto, rispettivamente, procedere ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti nel Runts ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e a depositare i bilanci ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020;

CONSIDERATO che vi sono enti, tra quelli riportati nell'Allegato A della Determinazione Direttoriale n. G0390 del 24 giugno 2024, come rettificata con Determinazione Direttoriale n. G08745 del 1° luglio 2024, che non hanno prodotto, tramite l'apertura di apposita istanza di variazione, alcuna documentazione atta ad aggiornare le informazioni a depositare gli atti nel Runts;

CONSIDERATO conseguentemente che, a norma dell'art. 23 comma 1 lett. e) del D.M. n. 106/2020, in caso di “inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del Runts, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto” il competente Ufficio Runts deve disporre la cancellazione dal Runts stesso;

RITENUTO pertanto di cancellare dal Runts ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e) del D.M. n. 106/2020 e dell'art. 48 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. gli enti di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione Direttoriale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- gli enti riportati nell'Allegato 1 della presente determinazione, estinti o sciolti prima della trasmigrazione nel Runts sono tenuti a devolvere il patrimonio residuo ai sensi della normativa di settore previgente;
- gli enti riportati nell'Allegato 1 della presente determinazione, estinti o sciolti dopo la trasmigrazione nel Runts sono tenuti, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., a devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio Runts territorialmente competente;
- riguardo agli enti riportati nel suddetto Allegato 1 della presente determinazione i quali intendano continuare a operare ai sensi del codice civile, essi sono tenuti a devolvere il patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale (articolo 50, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e articolo 25, comma 1 del D.M. n. 106/2020);

CONSIDERATO conseguentemente che, in base alla normativa citata e come chiarito anche dalla nota n.111508 dell'8 agosto 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà, limitatamente all'incremento patrimoniale, anche quello accumulato dall'ente dalla data di iscrizione nei predetti registri, ed in virtù della pregressa qualifica, fino alla cancellazione;

TENUTO CONTO che, nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Runts, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017;

TENUTO CONTO altresì, che, per effetto della cancellazione, l'Ente perde, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel Runts, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017 o di partecipare a procedure di coprogrammazione o a coprogettazione con le medesime amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO, infine, che chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i

corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, senza essere iscritto nel Runts, è punito con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017;

ATTESO che la cancellazione dal Runts non preclude comunque una nuova successiva iscrizione da parte del medesimo Ente;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale,

DETERMINA

per quanto sopra esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di cancellare dal RUNTS gli enti di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione Direttoriale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di esplicitare che, per effetto della cancellazione, gli enti di cui al predetto Allegato 1 perdono, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel Runts, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017 o di partecipare a procedure di coprogrammazione o coprogettazione con le medesime amministrazioni pubbliche;
3. di ribadire che, nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Runts, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017;
4. di esplicitare che chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, senza essere iscritto nel Runts, è punito con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017.

La presente determinazione è pubblicata sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it, trasmessa al Forum del Terzo Settore e al Centro di Servizio per il Volontariato per l'opportuna pubblicità e all'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.

La Direttrice
Ornella Guglielmino